



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 26/12 DEL 6.5.2008

---

**Oggetto:** Concessione di un “assegno di merito” a favore degli studenti universitari aventi i requisiti di cui alla lett. b) comma 1 dell’art. 4 della Legge Finanziaria 2008. U.P.B. S02.01.009 – Capitolo SC02.0183. Disponibilità finanziaria € 10.000.000.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,

visto il comma 1, lettera b dell’art. 4 della L.R. n. 3 del 5 marzo 2008, che autorizza la spesa di euro 10.000.000 mediante la concessione di “assegni di merito” di importo annuo, per tutta la durata del corso di studi, fino ad euro 6.000, da erogarsi a favore degli studenti, figli di genitori residenti in Sardegna da almeno cinque anni, nuovi iscritti o frequentanti corsi di laurea nelle facoltà aventi sede nel territorio nazionale;

considerato che l’intervento è finalizzato prioritariamente al superamento delle carenze nelle competenze tecnico-scientifiche, e deve tenere conto, nella individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione, tra l’altro, dello status dello studente di “in sede” o “fuori sede”, delle condizioni reddituali, della votazione conseguita nel diploma di scuola secondaria di II grado o della votazione media degli esami e della regolarità del percorso di studi;

considerato che, secondo i dati pervenuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, i diplomati sardi nell’anno scolastico 2006/2007 sono stati 14.262, di cui circa 4.500 con votazione superiore a 80/100;

considerato che, secondo i dati pervenuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca, gli studenti immatricolati nell’anno accademico 2007/08 sono 5.887 per l’Università di Cagliari, di cui 2.256 in facoltà scientifiche, e 2.634 per l’Università di Sassari, di cui 905 in facoltà scientifiche;

considerato che, secondo i dati forniti dalle Università degli Studi di Cagliari e Sassari, gli studenti iscritti in corso al 10.08.2007, con voto medio non inferiore a 27/30 e con Credito Formativo



Universitario (CFU) regolare per l'annualità di iscrizione, sono complessivamente 4.605, di cui 1.919 in facoltà scientifiche;

propone alla Giunta regionale:

- di assegnare per l'anno accademico 2007/08 gli "assegni di merito" in favore di studenti figli di genitori residenti in Sardegna da almeno cinque anni, nuovi iscritti o frequentanti corsi di laurea nelle facoltà aventi sede nel territorio nazionale, sulla base della votazione conseguita nel diploma di scuola secondaria di II grado o della votazione media degli esami e della regolarità del percorso di studi, delle condizioni reddituali, dello status di studente "in sede" o "fuori sede";
- di approvare le seguenti direttive alle quali dovrà attenersi il bando pubblico per la concessione degli "assegni di merito":

1) Possono beneficiare dell'assegno di merito:

- gli studenti, figli di genitori residenti in Sardegna da almeno cinque anni, diplomati nell'anno scolastico 2006/07 con votazione non inferiore a 80/100, che per l'anno accademico 2007/08 si sono iscritti alla prima annualità di un corso di laurea, laurea magistrale, laurea specialistica o laurea specialistica a ciclo unico presso una qualsiasi Università della Sardegna o della Penisola;
- gli studenti, figli di genitori residenti in Sardegna da almeno cinque anni, frequentanti una qualunque annualità dei corsi di cui al punto precedente, iscritti in corso all'anno accademico 2007/08 con CFU acquisiti per almeno il 70% entro il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello di iscrizione (es. 30 settembre 2008), e il restante 30% entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'anno accademico di iscrizione (es. 28 febbraio 2009), e con voto medio non inferiore a 27/30;

2) Verrà data precedenza agli studenti i quali, oltre ad avere i requisiti di cui ai punti precedenti, siano iscritti presso facoltà scientifiche. Una volta esaurite le graduatorie degli iscritti a facoltà scientifiche, potranno essere beneficiari dell'assegno di merito gli studenti iscritti in facoltà non scientifiche.

3) L'assegno di merito è cumulabile con i contributi per il "fitto-casa" o per la partecipazione a programmi comunitari (es.: Socrates ed Erasmus).



4) Sono esclusi dal contributo gli studenti beneficiari di borse di studio erogate dall'Ente per il Diritto allo Studio Universitario cui fa capo l'Ateneo presso il quale è attivato il corso.

5) L'assegno di merito potrà essere rinnovato annualmente, stante il mantenimento dei requisiti, fino al conseguimento del titolo relativo al corso prescelto;

6) Le domande pervenute verranno suddivise nelle tre graduatorie seguenti:

- studenti iscritti al primo anno di corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea specialistica a ciclo unico, suddivisi per iscritti a facoltà scientifiche e non scientifiche;
- studenti iscritti ad una annualità successiva di un corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea specialistica a ciclo unico o al secondo anno di laurea specialistica, suddivisi per iscritti a facoltà scientifiche e non scientifiche;
- studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea specialistica, suddivisi per iscritti a facoltà scientifiche e non scientifiche.

7) Le graduatorie verranno definite sulla base dei seguenti parametri:

a) iscrizione al primo anno di un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea specialistica a ciclo unico:

- curriculum studiorum, in relazione alla durata regolare del corso, con riferimento all'anno scolastico di prima iscrizione;
- votazione del titolo di studio;

b) iscrizione ad una annualità successiva di un corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea specialistica a ciclo unico, o al secondo anno di laurea specialistica:

- acquisizione dei crediti previsti dall'ordinamento dell'Ateneo e voto medio conseguito.

c) iscrizione al primo anno di un corso di laurea specialistica:

- curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso di laurea e al tempo effettivamente impiegato per l'acquisizione del titolo;
- votazione di laurea;



- crediti acquisiti oltre i 180 richiesti per l'iscrizione.

8) In caso di parità di merito all'interno della stessa graduatoria, verranno presi in considerazione, nell'ordine, lo status di studente "in sede" o "fuori sede" e il minor reddito.

9) La somma massima concedibile annualmente per studente è di euro 3.000 per gli studenti in sede, e di euro 6.000 per gli studenti fuori sede.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; visto il parere di legittimità del Direttore Generale della Pubblica Istruzione

#### **DELIBERA**

di prendere atto della proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport di concedere "assegni di merito" a favore degli studenti universitari aventi i requisiti di cui alla lett. b) comma 1 dell'art. 4 della Legge Finanziaria 2008, secondo i criteri illustrati nella parte espositiva della presente deliberazione.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio Regionale per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 4, lett. b, della L.R. n. 3 del 5 marzo 2008.

**Il Direttore Generale**

Fulvio Dettori

**Il Presidente**

Renato Soru